

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPORA, BURTULO, DELLA PORTA e TIRIOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1973

Modifiche all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, sulla concessione dell'assegno perequativo al personale militare

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 ottobre 1973, n. 628, concernente l'assegno perequativo al personale militare, all'articolo 1, comma terzo, stabilisce che, nei casi di promozione o di nomina, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile di importo superiore a quello spettante nel nuovo o nei nuovi gradi è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra l'assegno perequativo già goduto e il nuovo o i nuovi, da riassorbire con i successivi aumenti per l'ulteriore progressione in carriera.

Tale norma, in sede di applicazione pratica, ha provocato disparità di trattamento economico nell'ambito di diverse categorie di militari e precisamente: tra gli ufficiali dei carabinieri, del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) e della Guardia di finanza provenienti dai marescialli, nonchè tra i sottufficiali dei carabinieri, della Guardia di finanza e della pubblica sicurezza provenienti dagli appuntati.

Mentre, infatti, in virtù della citata norma, i sottotenenti e i vicebrigadieri, provenienti rispettivamente dai marescialli e dagli ap-

puntati, nominati tali dopo il 1° gennaio 1973 possono conservare — mercè apposito assegno personale — il più elevato assegno perequativo goduto nel grado precedente, ben diversa è la situazione degli stessi ufficiali e sottufficiali nominati tali il 1° gennaio 1973 o anteriormente a tale data. Infatti, in mancanza di apposita norma volta a tutelare gli interessi di dette categorie di personale mercè la concessione, se non di un assegno *ad personam*, quanto meno di un apposito assegno integrativo, gli ufficiali e i sottufficiali, nominati tali il 1° gennaio 1973 o anteriormente, si trovano a percepire un assegno perequativo di importo inferiore a quello spettante rispettivamente ai marescialli e agli appuntati.

Tutto ciò, non potendo in alcun modo prestarsi ad accettabili giustificazioni, ha costituito motivo di vivo malcontento in seno ai militari interessati, suscettibile di minare la saldezza e l'armonia di una parte della compagine delle Forze armate.

Il disegno di legge, che ci onoriamo presentare, tende a porre sollecito rimedio a tale ingiusta situazione, disciplinando equa-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente la questione mediante apposita norma a carattere transitorio.

Desideriamo sottolineare che la questione non è nuova al Senato, avendola i proponenti già richiamata all'attenzione degli onorevoli rappresentanti della 4ª Commissione permanente (Difesa) in sede di esame del disegno di legge sull'assegno perequativo al personale militare (seduta del 17 ottobre 1973).

In quell'occasione il rappresentante del Governo accolse, come raccomandazione, un ordine del giorno presentato dal senatore Spora con il quale, in riferimento alla particolare situazione avanti descritta, si invitava il Governo « ad esaminare tale anomala situazione ed a provvedere di conseguenza ».

La disparità economica sopra lamentata è facilmente desumibile dal seguente prospetto:

G R A D O	Importo assegno perequativo mensile	Differenza	
		Mensile	Annua
Sottotenente	54.167	— 15.370	— 184.440
Maresciallo	69.537	—	—
Vicebrigadiere	51.871	— 10.542	— 126.504
Appuntato	62.413	—	—

Nel raccomandare alla sensibilità del Parlamento l'approvazione del presente disegno di legge, riteniamo doveroso precisare che nel caso particolare non si tratta nè di giovani sottotenenti nè di giovani vicebrigadieri ai primi gradini della carriera, come potrebbe forse far pensare la denominazione dei gradi, ma di personale già in possesso di una notevole anzianità di servizio, il quale,

dopo aver percorso tutta la scala gerarchica rispettivamente della carriera dei sottufficiali e dei militari di truppa, accede in età già avanzata alla carriera superiore.

Aggiungiamo, inoltre, che la nomina a vicebrigadieri provenienti dagli appuntati viene riservata ad una ristrettissima aliquota di appuntati che siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, viene aggiunto il seguente:

« Analogamente, in via transitoria, agli ufficiali provenienti dai sottufficiali e ai sottufficiali provenienti dagli appuntati o gradi corrispondenti, la cui nomina rispettivamente ad ufficiale e sottufficiale sia avvenuta prima del 2 gennaio 1973, è attribuito un assegno integrativo pensionabile pari alla differenza tra l'assegno perequativo previsto per l'ultimo grado rivestito nella carriera di provenienza e quello spettante in relazione al grado attualmente ricoperto, da riassorbire con i successivi aumenti, a titolo di assegno perequativo, per ulteriore progressione di carriera ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 289 milioni annue, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.